



## **OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – approvazione detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2022.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesse.

Gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 14/2014 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Il comma 1 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 3 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo.

Uno degli elementi di maggiore novità dell'IM.I.S. rispetto all'I.C.I. ed all'I.MU.P. è costituito dalla modifica dell'articolazione delle aliquote. Il concetto di "immobile" come individuato in modo innovativo consente una articolazione delle aliquote molto più ampia rispetto ai previgenti tributi locali immobiliari, ed estende in modo molto significativo la potestà impositiva del Comune, consentendogli scelte autonome più mirate rispetto alla configurazione del proprio territorio. Questa più ampia autonomia impositiva si completa con la "forbice" di valori minimi e massimi nell'ambito della quale i Comuni possono modificare le aliquote standard. Il range è particolarmente ampio, fino al punto di consentire l'esenzione (per azzeramento dell'aliquota) dell'imposta anche per singole tipologie di immobili.

Per l'anno di imposta 2022 si ritiene di adottare il quadro delle aliquote IM.I.S. nella misura in cui sono state applicate nell'anno 2021, come di seguito esposto:

Descrizione	aliquota
abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e relative pertinenze, tranne per le categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali è prevista un'aliquota di 0,35% ed una detrazione, per unità immobiliare, di € 290,27	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A/1, A/8 ed A/9	0,00%
altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%
fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55%
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni	0,00%

di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/3, D/4, D/6, e D/9	0,79%
fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79%
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%
fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%
fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00= (ossia quelli iscritti a catasto nella categoria D/10 o quelli che possiedono l'annotazione catastale di ruralità), ai quali, dalla rendita catastale, va dedotto un importo pari a € 1.500,00	0,10%
tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili e per le aree edificabili	0,895%
fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/2, F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo	0,895%

Tutto ciò premesso.

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 16.3.2015 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 01 di data 16.03.2022.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 recante la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;
- il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2;
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: la Responsabile dell'Ufficio Tributi – Sofia Roncador"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

Con voti favorevoli unanimi, su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente, votazione avente valenza anche di immediata eseguibilità.

### D E L I B E R A

1. Di determinare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) per l'anno di imposta 2022:

Descrizione	aliquota
<b>abitazioni principali</b> , per le fattispecie assimilate e relative pertinenze, <b>tranne</b> per le categorie <b>A/1, A/8 e A/9</b> per le quali è prevista un'aliquota di <b>0,35%</b> ed una detrazione, per unità immobiliare, di <b>€ 290,27</b>	<b>0,00%</b>
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali <b>diverse da A/1, A/8 ed A/9</b>	<b>0,00%</b>
altri fabbricati ad uso abitativo	<b>0,895%</b>
fabbricati iscritti nelle categorie catastali <b>A/10, C/1, C/3 e D/2</b>	<b>0,55%</b>
fabbricati iscritti nella categoria catastale <b>D/1</b> con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	<b>0,55%</b>
fabbricati iscritti nelle categorie catastali <b>D/7 e D/8</b> con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	<b>0,55%</b>
fabbricati iscritti nelle categorie catastali <b>D/3, D/4, D/6, e D/9</b>	<b>0,79%</b>
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	<b>0,00%</b>
fabbricati iscritti nella categoria catastale <b>D/1</b> con rendita superiore ad € 75.000,00	<b>0,79%</b>
fabbricati iscritti nelle categorie catastali <b>D/7 e D/8</b> con rendita superiore ad € 50.000,00	<b>0,79%</b>
<b>fabbricati strumentali all'attività agricola</b> con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00	<b>0,00%</b>
<b>fabbricati strumentali all'attività agricola</b> con rendita catastale superiore ad € 25.000,00= (ossia quelli iscritti a catasto nella categoria D/10 o quelli che possiedono l'annotazione catastale di ruralità), ai quali, dalla rendita catastale, va dedotto un importo pari a € 1.500,00	<b>0,10%</b>
<b>tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili e per le aree fabbricabili</b>	<b>0,895%</b>
<b>fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/2, F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo</b>	<b>0,895%</b>

2. Di dare atto che le scadenze per il versamento dell'IM.I.S. per l'anno 2022 sono fissate al 16 giugno e rispettivamente al 16 dicembre 2022.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)
- (\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

**Deliberazione Consiglio comunale nr. 2 dd. 16.03.2022**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Rosanna Faustini  
(*firma digitale*)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(*firma digitale*)

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **18.03.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(*firma digitale*)

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.